



► **Un seminario formativo sugli affidamenti familiari ai parenti** ◀

L'affidamento intra-familiare rappresenta una quota significativa degli affidamenti familiari in corso sul nostro territorio nazionale. Nel quaderno n. 66 pubblicato dall'Istituto degli Innocenti nel novembre 2019, si rileva che, al netto dei minori stranieri non accompagnati, il 38% dei minori allontanati dai genitori è in affidamento familiare a parenti. In Piemonte, i casi di minori affidati alla famiglia allargata erano 628, al dicembre 2017. Nella Città di Torino, secondo i dati statistici raccolti negli ultimi due anni, sui 1335 minori che vivono fuori famiglia, 171 sono affidi intra-familiari. Di questi, la maggior parte risulta essere a tempo pieno e senza scadenza, cioè sono situazioni per le quali, solitamente, una volta avviate non si prevedono possibilità di variazione.

Nonostante l'affido ai parenti sia una realtà estesa, la tendenza è quella di non tematizzarla e di renderla invisibile, sia nella percezione comune che nelle ricerche sociologiche, psicologiche e giuridiche, riducendola così, anche dal punto di vista dei servizi istituzionali, ad *un affare di famiglia*. Tale tipologia di affidamento, tuttavia, presenta caratteristiche specifiche rispetto agli affidamenti etero-familiari su cui è necessario porre l'attenzione. Inoltre, è attualmente al centro del dibattito in Piemonte sorto in seguito alla predisposizione del disegno di legge regionale n. 64/2019 - *Allontanamento zero*, volto a ritardare il più possibile gli allontanamenti dei minori dalla famiglia originaria per privilegiare la rete parentale ad ogni costo.

Proprio per soddisfare l'esigenza di approfondire questa tematica, il 17 febbraio 2020 si è tenuto a Torino un seminario formativo sull'affidamento intra-familiare. L'evento, promosso dalla Associazione nazionale famiglie affidatarie e adottive (Anfaa) in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali del Piemonte (Croas) e con l'adesione de *La Casa dell'affidamento* del Comune di Torino, si è proposto come un momento di riflessione e condivisione sul tema. Si è cercato, inoltre, di trattare la peculiare condizione dei minori orfani per crimini domestici, che, spesso, in seguito all'omicidio della madre da parte del padre, vengono affidati proprio nell'ambito della famiglia allargata.

L'affidamento ai parenti è stato analizzato durante l'incontro con un approccio multidisciplinare, in modo che potesse essere fornita una visione completa del fenomeno: sono dunque intervenuti Barbara Rosina (Presidente Croas Piemonte), Dante Ghezzi (psicoterapeuta e formatore del centro Tiama di Milano), Joëlle Long (professoressa associata presso l'Università di Torino e con-direttrice della rivista *Minorigiustizia*), Assunta Confente (avvocata e consigliera dell'Ordine degli avvocati di Torino), Marina Merana (Dirigente Servizio Minori e Famiglie del comune di Torino) e Frida Tonizzo (Consigliere Anfaa), i quali hanno messo a disposizione dell'auditorio le loro conoscenze ed esperienze professionali.

Dal punto di vista giuridico, si concorda che con *affidamenti familiari ai parenti* si intendano quelli disposti nei confronti dei parenti entro il quarto grado: vi sono, infatti, molteplici e qualificati riferimenti a tale grado di parentela all'interno della l. 184/1983. In genere, l'affidamento a nonni, zii e cugini è la circostanza più frequente.

In linea di massima, possiamo dire che a tale tipologia di affidamento si applica il quadro generale della normativa relativa agli affidamenti familiari contenuti nel codice civile (art. 330, 333, 336 comma 3, ma anche 403) e nella l. 184/1983: possono dunque essere consensuali se i genitori esercenti la responsabilità genitoriale concordano con il progetto dei servizi di allontanare i minori per un certo periodo di tempo in modo che possano ricostruire le proprie capacità genitoriali, oppure giudiziali quando sono disposti dal Tribunale per i minorenni o dal Tribunale ordinario nell'ambito delle procedure di separazione e divorzio.

Tuttavia, ci sono alcuni indizi nel nostro ordinamento che vanno nel senso di una differenziazione della disciplina.

L'art. 4 comma 5 *quinquies* della l. 184/1983, come modificato dalla l. 4/2018 sugli orfani per crimini domestici, per esempio, stabilisce un principio di preferenza per gli orfani di femminicidio all'affidamento ai parenti entro il III grado, previsione eccentrica rispetto alla regola generale della l. 184/1983.

Anche l'art. 9 comma 4 l. 184/1983 che regola, leggendolo in negativo, il cosiddetto *affidamento informale ai parenti*, diversifica la disciplina dell'affidamento intra-familiare: i genitori possono affidare a parenti entro il quarto grado i propri figli senza alcun vincolo di tempo (quindi anche oltre i 6 mesi) e soprattutto senza alcun controllo pubblico.

Il sostrato concettuale di tali diversificazioni normative è il riconoscimento di una funzione sussidiaria della famiglia allargata rispetto ai genitori, con un'esaltazione dell'importanza del legame di sangue. La logica adottata, tuttavia, non è puerocentrica: gli interessi del minore non vengono messi al centro e non si valuta concretamente la sua situazione.

Bisogna tenere in considerazione, quindi, che l'effetto immediato di una disciplina diversificata per l'affidamento familiare ai parenti è quello di un abbassamento delle garanzie per il figlio che non può crescere con i genitori, soprattutto quando tale differenziazione consiste in una privazione del controllo pubblico che possa concretamente valutare l'idoneità di tali familiari.

Chiaramente il diritto del minore a crescere con la propria famiglia è un principio fondamentale, radicato nell'art. 1 della l. 184/1983 e l'affidamento familiare ai parenti può rappresentare risorsa molto importante qualora sia positivo per il bambino. Ciò nonostante, è necessario che anche i parenti entro il quarto grado siano concretamente valutati nella loro idoneità. A tal fine, servizi, psicologi e autorità giudiziarie dovrebbero, dunque, predisporre lo stesso livello di valutazione delle ca-

pacità affettive ed educative utilizzato per gli affidi etero-familiari, proprio perché, a seconda della situazione specifica, la rete familiare non può essere ritenuta sempre e comunque l'unico strumento di aiuto in una situazione allontanamento del figlio dai genitori.

Nel valutare l'idoneità del parente che si propone come affidatario, particolare attenzione bisogna porre anche alla sua capacità di saper affrontare la possibile ingerenza dei genitori. Questo è un aspetto cruciale, perché la famiglia affidataria deve saper rispettare, qualora vi sia, il provvedimento dell'autorità giudiziaria che regola gli incontri con i genitori. Nella pratica, tale dimensione, risulta spesso problematica.

L'accertamento, inoltre, deve essere particolarmente attento nel caso di affidamento di un orfano di femminicidio, considerando che spesso i familiari si trovano a vivere emozioni e risentimenti contrastanti rispetto all'evento delittuoso che possono incidere nel pieno recupero del bambino.

L'aspetto valutativo viene completamente dimenticato dal disegno di legge regionale 64/2019 che, all'art. 9, prevede che, prima di procedere all'affidamento etero-familiare, sia fornita un'analisi puntuale e documentata di impossibilità all'affidamento familiare ai parenti entro il quarto grado. Nessun riferimento viene fatto all'accertamento preventivo della loro idoneità a svolgere tale ruolo, al monitoraggio dell'affidamento stesso e, sicuramente, questa rappresenta una grave mancanza.

Clara Biginelli*

► **Patrizia Gatti, Giuseppe Palladino, *Interdisciplinarietà e tutela dei minorenni*, FrancoAngeli, 2019** ◀

A distanza di sei anni da *Bambini a rischio di ingiustizia*, l'esperienza del gruppo interdisciplinare di Milano, integrato questa volta dai gruppi neocostituiti di Napoli e Ferrara, produce un nuovo libro: *Interdisciplinarietà e tutela dei minorenni. Riflessioni teoriche ed esperienze pratiche*.

Come ampiamente illustrato nel volume, i gruppi interdisciplinari sono spazi di confronto scientifico tra figure professionali diverse (es. giudici, avvocati, psicologi, assistenti sociali) che discutono su "casi in corso", quasi sempre "complessi" e "difficili", utilizzando il metodo della *Work Discussion*, in cui la ricerca, e l'intervento e la teoria e la pratica, sono fra loro strettamente interconnesse (per un approfondimento metodologico si rimanda al contributo di Sabrina Dal Pra' "Work Discussion"; sulla pionieristica esperienza milanese vd. invece E. Ceccarelli, "Interdisciplinarietà e conflitto: il gruppo di Milano").

I benefici di un metodo di lavoro interdisciplinare costituiscono il filo rosso di tutti i contributi pubblicati nel testo collettaneo.

Uno primo aspetto è la *migliore conoscenza del caso*. È indubbio che, di fronte alla complessità attuale delle vicende familiari e della gestione dei diritti relazionali,

* Praticante avvocatessa in Torino.

1. Il volume esemplifica le attività dei gruppi interdisciplinari illustrando alcuni dei casi affrontati, per esempio la tutela dei figli minori nelle separazioni con elevata conflittualità, il fallimento nelle adozioni, le misure amministrative di carattere rieducativo per minori adottati con condotte devianti.

letture disciplinari plurime aiutino a conseguire una visione ottimale. La lettura interdisciplinare è infatti più completa in quanto punti di vista differenti introducono chiavi di lettura nuove “di contro alle ostruzioni di barriera” e consentono di superare l’esclusività (e la miopia) del punto di vista professionale del singolo membro del gruppo. Dal punto di vista del giurista, il problema è sostanzialmente riconducibile all’interpretazione del fatto, da intendersi in senso ampio come “ricognizione di significati socio-culturali di fatti e situazioni concrete e di valutazioni prognostiche” (Pulitanò, “Interdisciplinarietà: tra diritti e saperi sul mondo”).

Inoltre, l’interdisciplinarietà realizza l’*integrazione tra saperi* permettendo di migliorare le decisioni, sfruttare le competenze e le risorse degli altri e coordinare gli interventi (con specifico riferimento agli interventi giudiziari, nota giustamente Ceccarelli, che il rischio è che “rimangono privi di correttezza se non si accompagnano e non si coordinano con iniziative delle strutture cui è delegata la tutela sociale dei minorenni”). A questi fini, fondamentale è il ruolo del gruppo: proprio la terzietà di esso, infatti, consente di superare la frammentazione del sapere e pone le basi per il superamento della separatezza delle competenze e delle azioni stigmatizzando interventi professionali basati principalmente sull’autorità (di chi pretende di essere il migliore interprete della situazione e dei bisogni del bambino) e pensati come monadi, senza coordinamento con la rete in cui ogni caso si trova a essere inserito. Si favorisce così “la ripresa di un pensiero creativo, evolutivo e meno sclerotizzato” (Loddo).

Infine, il gruppo di lavoro consente la rielaborazione delle istanze morali ideologiche personali connesse alla vicenda, nella convinzione dell’importanza delle dinamiche emotive. Al contrario, i livelli di conflittualità e confusione che caratterizzano i drammi familiari sembrano invece spesso contagiare gli operatori (Ceccarelli) e questo pare tanto più vero nel caso di professionisti dell’area giuridica che di norma non sono specificamente formati ad affrontare questa dimensione (Loddo).

Da tempo peraltro l’interdisciplinarietà è strumento noto e praticato dalla giustizia per i minori e la famiglia. Il riferimento è anzitutto alla composizione mista e alla pari dignità dei giudici togati e onorari nel collegio decidente dei tribunali per i minorenni, introdotta già nel 1934 e ancora estremamente attuale, come dimostrano i riferimenti ammirati del Consiglio d’Europa anche in tempi recenti. Dal punto di vista della metodologia operativa, poi, il lavoro in rete interdisciplinare costituisce nella maggioranza delle realtà territoriali una realtà, essendo in alcuni casi riconosciuto dallo stesso legislatore: pensiamo alla responsabilità condivisa tra autorità giudiziaria e servizi dell’istruttoria per la valutazione dell’idoneità della coppia all’adozione o per la valutazione dello stato di abbandono del minorenne. Appare rilevante infine che per perfino nel contesto dell’avvocatura, in cui endemica è la logica *win-win*, si stiano sviluppano con successo forme di intervento che privilegiano soluzioni concordate: partendo dalla “classica separazione consensuale” per arrivare in anni più recenti alla mediazione familiare, alla negoziazione assistita, alla pratica collaborativa (Loddo).

Emergono invece solo sporadicamente dal testo i lati potenzialmente negativi dell’interdisciplinarietà. Pensiamo per esempio a un rischio di stallo e ritardo degli interventi dovuto alla necessità di attivare una riflessione corale interdisciplinare. Un altro aspetto potrebbe essere il rischio di confusione di ruoli: di fronte al rischio di un uso del processo in senso “trattamentale”, per la realizzazione di un progetto di sostegno e assistenza “sociale”, soccorrono le parole di Pulitanò (cit.): “il giudice (...)

ha il compito di porre alla scienza (...) i quesiti rilevanti della decisione, in modo razionalmente corretto e completo". Del resto, da tempo, la Cassazione riconosce che è legittimo che il giudice disattenda la valutazione del consulente tecnico d'ufficio, con motivazione adeguata e corretta sul piano logico e giuridico.

Joëlle Long*

► **Ennio Tomaselli, *Un anno strano*, Manni, 2020** ◀

Non parla di Covid 19, sebbene il titolo, visti i tempi surreali in cui viviamo, possa sembrare riferirvisi, il secondo romanzo di Ennio Tomaselli, a lungo magistrato minorile torinese e oggi alla sua terza fatica editoriale. In un ideale filo rosso con le opere precedenti, il tema continua a essere la giustizia minorile *concreta*: già criticamente esaminata nel saggio *Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi* (FrancoAngeli, 2016), e poi al centro del romanzo *Messa alla prova* (Manni, 2018), con il quale questo nuovo libro condivide il *setting*, l'ipotetico Palaminori di Novara e il protagonista, Malavoglia, sostituto procuratore minorile e *alter ego* di Tomaselli.

L'ambito di attenzione è qui la criminalità minorile. La protagonista è una sedicenne, Romina (Romy) Solimano, con una madre invisibile e un padre "tossicone" che la coinvolge in un giro criminale e in un tunnel di disperazione umana. La ragazza infatti viene inizialmente arrestata per una rapina commissionata da un losco figuro che da anni ricatta il padre, simula un tentativo di suicidio, evade dall'ospedale e ritorna alla vecchia vita con una nuova rapina, un tentativo di fuga all'estero, un nuovo arresto, un'evasione rocambolesca dall'istituto penale minorile, una rapina alla madre e al di lei nuovo compagno e, infine, il tentato omicidio del ricattatore del padre, paradossalmente sventato dallo stesso genitore nel ruolo di "guardaspalle" del "capo". Il romanzo si chiude con la costituzione di Romy dopo un faccia a faccia intenso con Malavoglia (capitolo "Domenica d'agosto"): il seguito è tuttavia, realisticamente, incerto, sebbene aperto alla speranza.

Una prima chiave di lettura della vicenda narrata è quella delle responsabilità degli adulti rispetto alla devianza dei ragazzi. Emergono con evidenza anzitutto le responsabilità familiari (vd. in particolare il capitolo "La famiglia"): la madre, che ha abbandonato Romy scegliendo invece di tenere con sé l'altro figlio e ricreando con lui e con il nuovo compagno una famiglia ideale da cui la ragazzina è completamente esclusa; il padre, certamente affezionato alla figlia ("lui, almeno, le voleva bene"), ma del tutto inadeguato ad assolvere alla funzione genitoriale ("non aveva un lavoro né una casa e stava aggrappato alla sua donna, conosciuta al servizio per le dipendenze"); la zia, incapace di superare il giudizio negativo sui genitori della nipote.

Emerge, poi soprattutto, un quadro di debolezza del sistema della giustizia minorile e più in generale della rete pubblica a protezione dei minorenni, in cui la solitudine del protagonista Malavoglia, "perdente" perché lasciato spesso solo dalle altre istituzioni, è il segno della difficoltà delle pubbliche autorità di attivarsi, ciascuna secondo le proprie competenze, per intercettare e reagire al disagio dei minorenni e delle loro famiglie. I servizi sociali non si vedono mai. I colleghi magistrati sono

* Condirettrice di *Minorigiustizia*.

scarsamente motivati, poco competenti, interessati al piano ferie e alla carriera più che a discutere del merito dei casi (vd. il capitolo “Copioni”).

Si rivelano tuttavia progressivamente lungo tutta l'opera gli anticorpi alla crisi del sistema. Anzitutto l'empatia e la creatività dei singoli che, come Malavoglia (che pure talvolta pare eccessivo nella sua creatività, come quando accetta di incontrare Romy sul ponte rio morto o, sempre da solo, la rintraccia in una casupola abbandonata nella campagna), vogliono davvero comprendere lo stato d'animo dei ragazzi per intercettare logiche e bisogni sottesi alle loro azioni devianti ed entrare in relazione con loro, cercando soluzioni individualizzate che rispondano alle esigenze del singolo ragazzo/a, e anche creando sinergie insperate (emblematica la relazione che si instaura con Tino, giovane uomo affetto da disagio psichico ma ricco di umanità). Un secondo elemento di speranza viene individuato nella collaborazione tra le istituzioni e, in particolare, tra la magistratura penale e civile. *Last but not least*, l'Autore sembra indicare la possibilità di una rinascita grazie alle nuove generazioni di professionisti (le giovani “piemmine” Sonia e Marta; la grintosa carabiniere Terry), ma anche di giovani cittadini (Simone, aggredito da Romy dopo che la zia l'aveva sbattuta fuori di casa; Roberto, il fratello tanto pensato e qualche volta cercato).

“Un anno strano” contiene alcune digressioni, verosimilmente volute dall'Autore per rendere la complessità della realtà e delle esistenze umane in particolare, ma anche per dare spazio a un'ulteriore chiave di lettura che emerge prepotente dall'opera, quella della tenacità dei legami del presente con il passato. Oltre a quanto già accennato sulle responsabilità educative dei genitori verso le condotte dei figli adolescenti, il riferimento è infatti alle conseguenze sul presente dei segreti e dei conti irrisolti del passato. La divagazione più corposa è costituita dal racconto “Tiberio”, collocato a metà libro (capitolo “Old times”) e organizzato secondo riferimenti sociali, culturali e storici assai distanti dal resto del testo: il protagonista è infatti un giovane soldato di leva che fa vita di caserma durante gli anni di Piombo. Una connessione con il resto del romanzo compare poi nella parte finale, ma appare invero un po' forzata. Proprio anticipando questa critica di *corpus extraneus*, Tomaselli mette queste parole in bocca alla fidanzata di Malavoglia dopo la lettura del racconto summenzionato: “Una storia strana... Cosa volevi dire esattamente?”. E Malavoglia-Tomaselli le risponde “La fantasia lo rende leggibile e tanto basta per il racconto. Poi magari salta fuori qualche valore aggiunto più incidente sulla realtà”.

Joëlle Long*

* Condirettrice di *Minorigiustizia*.